

STATUTO DELLA SIOC MF

(con le modifiche da far approvare dall'Assemblea della Società in data 14 dicembre 2018 – Aula Capozzi del Dip. di Scienze Odontostomatologiche e Maxillo-Facciali di Sapienza Università di Roma)

ART. 1

È costituita in Torino con durata illimitata la "Società Italiana di Odontostomatologia e Chirurgia Maxillo-Facciale" allo scopo di favorire lo studio e il progresso di dette discipline, di promuovere scambi culturali fra i loro cultori e di facilitare tutte quelle attività che tendono a potenziare e valorizzare l'Odontostomatologia e la Chirurgia Maxillo-Facciale nel campo scientifico, didattico e professionale.

La Società, negli ambiti disciplinari di competenza, partecipa alla formulazione e all'aggiornamento delle raccomandazioni cliniche indicando, sulla base di evidenze scientifiche rilevanti, le linee guida per le buone pratiche clinico-assistenziali; individua, inoltre, linee di indirizzo per la prevenzione e la gestione del rischio sanitario; partecipa, eventualmente, per quanto di competenza, agli Osservatori Nazionali.

La Società promuove la formazione e l'aggiornamento professionale dei Soci mediante congressi e corsi di formazione residenziali ed a distanza svolti anche nell'ambito del programma nazionale ECM, in maniera del tutto autonoma ed indipendente da attività imprenditoriali.

La Società è senza fini di lucro e nell'esplicazione di tutte le sue attività istituzionali è totalmente apartitica e non svolge, direttamente o indirettamente, attività sindacale.

ART. 2

La Società si compone di Soci ordinari, Soci aggregati, Soci onorari, Soci corrispondenti italiani e stranieri.

Sono Soci ordinari e aggregati tutti coloro che ammessi a far parte della Società versino annualmente la quota sociale stabilita dal Consiglio Direttivo.

ART. 3

Possono essere ammessi a far parte della Società come Soci ordinari i laureati in Medicina e Chirurgia specializzati nelle Discipline Odontostomatologiche; i laureati in Odontoiatria e Protesi Dentaria; i laureati in Medicina e Chirurgia regolarmente iscritti all'Albo Professionale degli Odontoiatri; i laureati in Medicina e Chirurgia esercenti la chirurgia Maxillo-Facciale, specialisti o regolarmente iscritti alle Scuole post-universitarie italiane di Specializzazione in Chirurgia Maxillo-Facciale.

Possono essere ammessi altresì come Soci aggregati i Presidenti e i Professori di ruolo dei Corsi di Laurea Magistrali in Odontoiatria e Protesi Dentaria. Possono essere ammessi in qualità di Soci aggregati anche gli Studenti CLMOPD frequentanti il IV, V e VI anno di corso, previa presentazione da parte del Presidente CLMOPD della sede universitaria di appartenenza.

Sono Soci onorari i professionisti che si sono particolarmente distinti in ambito scientifico nelle Discipline Odontostomatologiche e di Chirurgia Maxillo-Facciale.

Su approvazione del Consiglio Direttivo, che individuerà le relative modalità, possono essere associate alla Società altre Associazioni Scientifiche per lo sviluppo e/o la condivisione di progetti e attività scientifiche e culturali.

ART. 4

L'accesso alla società è libero per tutti coloro che sono in possesso dei requisiti richiesti al superiore art. 3.

Le domande di ammissione alla Società devono essere inoltrate alla Presidenza corredate dei titoli richiesti. Verificato il possesso dei requisiti i nuovi Soci vengono ammessi con decisione dell'Esecutivo della Società. Decorsi due mesi di silenzio dalla presentazione della domanda di ammissione, questa si intende tacitamente accolta.

L'Esecutivo può nominare un'apposita commissione con il compito di esprimere un parere, comunque non vincolante, sull'ammissione o meno dei Soci da rimettere alla decisione dell'Esecutivo.

ART. 5

Il Consiglio Direttivo della Società è composto dal Presidente, da due Vice-Presidenti, da undici Consiglieri e da un Consigliere Segretario Generale Tesoriere, che vengono eletti a maggioranza relativa dei voti. Tutte le cariche sociali svolgono gratuitamente le loro funzioni e non vengono in nessun modo retribuiti.

L'elezione viene fatta durante l'Assemblea elettiva a votazione segreta o con altre modalità se deliberate, quest'ultime all'unanimità dei presenti all'Assemblea elettiva da parte dei Soci ordinari in regola con il pagamento della quota associativa e convocata almeno quarantacinque giorni prima della data dell'Assemblea elettiva.

Possono partecipare alla votazione per l'elezione del Consiglio Direttivo i nuovi Soci iscritti alla Società almeno sei mesi prima dalla data di convocazione dell'Assemblea sia Ordinaria che Straordinaria. Con votazione a parte il Consiglio Direttivo eletto sceglie, a maggioranza relativa, fra i suoi componenti il Presidente, i due Vice-Presidenti e il consigliere Segretario Generale Tesoriere, che formano il Comitato Esecutivo.

L'assemblea dei Soci elegge il Collegio dei Revisori dei Conti nel numero di tre Soci più due Supplenti, con le stesse modalità previste per l'elezione del Consiglio Direttivo.

E' istituito il Collegio dei Past-President, formato dagli ultimi cinque Presidenti, che assume la funzione anche di Collegio dei Probiviri. Partecipa al Consiglio Direttivo con voto consultivo. Possono essere invitati alle Riunioni del Consiglio Direttivo, a scopo consultivo, i Presidenti di Associazioni scientifiche di Odontoiatria e Chirurgia Maxillo-Facciale e quanti altri ritenuti utili all'espletamento dei compiti istituzionali della Società.

L'Esecutivo assicura l'attuazione delle delibere del Consiglio Direttivo relative all'amministrazione ordinaria e straordinaria della Società e di quanto altro ad esso demandato dal Consiglio Direttivo nell'ambito delle proprie competenze istituzionali; rende esecutivi i mandati e le indicazioni ricevute dal Consiglio Direttivo per quanto concerne le attività culturali.

L'Esecutivo si riunisce almeno quattro volte all'anno su convocazione del Presidente o su richiesta di due membri dell'Esecutivo stesso.

L'Esecutivo è presieduto dal Presidente in carica o in sua assenza dal Vice-Presidente più anziano di età. Le deliberazioni dell'Esecutivo vengono prese a voti palesi e a maggioranza relativa; le riunioni sono valide quando sono presenti la metà più uno dei membri.

ART. 6

Le elezioni per il rinnovo del Consiglio Direttivo vengono svolte ogni due anni.

Il Presidente dura in carica un biennio e non può essere eletto per più di due mandati consecutivi; non deve aver subito sentenze di condanna passate in giudicato in relazione alle attività della società.

I membri del Consiglio Direttivo durano in carica un biennio e sono rieleggibili.

Nel caso di dimissioni od impossibilità permanente del Presidente in carica a svolgere le sue funzioni, subentra in tale compito, a tutti gli effetti, il Vice Presidente più anziano di età, fino alla nomina di un nuovo Consiglio Direttivo da parte dei Soci ordinari partecipanti all'Assemblea elettiva della Società.

Il Consiglio Direttivo promuove lo sviluppo e la valorizzazione della Società con tutti i mezzi consentitigli dallo Statuto, amministra i beni della Società e provvede all'adempimento degli obblighi contemplati nello Statuto. Al Consiglio Direttivo spetta la cognizione dei procedimenti di seconda istanza avviati avverso le sanzioni disciplinari irrogate di cui al successivo art.16 ed la supervisione dei programmi scientifici dei Congressi e delle Manifestazioni culturali, proposti e definiti dalla Commissione Scientifica. Il Consiglio Direttivo, salvo i casi previsti diversamente dallo Statuto, delibera a maggioranza relativa dei voti: in caso di parità prevale il voto del Presidente della Società. Le attività proprie del Consiglio Direttivo possono essere affidate ad apposite Commissioni (Commissione Scientifica, Commissione Elettorale, Commissione Revisione Statuto) presiedute dal Presidente della Società o da un Socio da lui delegato.

ART. 7

Il Presidente ha la rappresentanza della Società, convoca e presiede le adunanze del Consiglio Direttivo, dell'Esecutivo e delle Assemblee; ne fa eseguire le deliberazioni e sovrintende a tutti gli atti ufficiali della Società.

La Società ha la sua sede legale nella città di Torino.

ART. 8

L'Assemblea Generale è presieduta dal Presidente che ne verifica la sua composizione e si riunisce una volta all'anno in occasione del Congresso Scientifico della società.

Il Consiglio Direttivo può tuttavia convocare Assemblee Straordinarie quando lo ritenga necessario nell'interesse della Società o quando ne facciano richiesta almeno un terzo dei Soci ordinari.

ART. 9

Nell'Assemblea Generale le deliberazioni vengono adottate per votazione a maggioranza relativa dei Soci ordinari presenti. Non sono ammesse votazioni per delega. L'Assemblea approva il bilancio consuntivo e preventivo annuale

ART. 10

La Società indice ogni anno un Congresso scientifico nazionale.

ART. 11

Il Presidente della Società è il Presidente del Congresso Scientifico e cura l'attuazione del programma scientifico, indicato dalla Commissione Scientifica che verifica e controlla la qualità di tutte le attività svolte e la produzione tecnico-scientifica effettuata secondo gli indici di produttività scientifica e bibliometrici validati dalla comunità scientifica internazionali.

Il Consiglio Direttivo nomina il Presidente del Comitato Organizzatore che potrà avvalersi di un comitato a cui potrà delegare dei compiti.

ART. 12

La Società ha come organo ufficiale una Rivista (Minerva Stomatologica) che pubblica i contributi scientifici accettati dall'Editorial Board cui spetta la verifica ed il controllo della qualità della produzione tecnico-scientifica. La nomina dell'Editor in Chief e dall'Editorial Board della rivista spettano al Consiglio Direttivo.

La Società pubblicizza nel proprio sito web, aggiornato periodicamente, la vita associativa e pubblica la sua attività scientifica.

ART. 13

La Società è rappresentata in tutto il territorio nazionale ed è articolata in sezioni regionali. Gruppi di regioni possono essere accorpate in funzione della continuità territoriale o a caratterizzazioni comuni.

Le singole Sezioni regionali avranno uno o più Coordinatori nominati dal Consiglio Direttivo.

Il Coordinatore regionale e gli eventuali collaboratori durano in carica due anni e sono rinnovabili.

Su segnalazione di irregolarità di uno o più soci della regione è facoltà del Consiglio Direttivo Nazionale, sentito il parere consultivo del Collegio dei Probiviri (Collegio dei Past-President), commissariare quelle Sezioni regionali che operassero in palese contrasto con indirizzi programmatici dalla Società.

ART. 14

Le entrate del bilancio della Società sono rappresentate: dalle quote dei Soci ordinari e aggregati; dagli utili derivanti dalle attività Congressuali della Società; da eventuali donazioni ed elargizioni da parte di Istituti, Enti, Società e Persone.

Gli eventuali proventi derivanti da Società commerciali non dovranno essere in conflitto di interessi con le finalità scientifiche della Società.

I finanziatori non devono in nessun modo influenzare l'attività scientifica formativa.

Gli impegni economici sono deliberati dal Consiglio Direttivo.

Il Segretario Generale Tesoriere ha mandato di aprire c/c bancari ed accendere depositi amministrativi. Può inoltre compiere tutte le operazioni bancarie nei limiti della disponibilità.

Il Segretario Generale Tesoriere deve tenere un registro dei beni acquisiti dalla Società.

ART. 15

L'esercizio finanziario della Società è annuale e decorre dal primo gennaio di ogni anno ed è approvato da un'Assemblea Ordinaria.

I bilanci preventivi e consuntivi sono pubblici e insieme a eventuali incarichi retribuiti sono comunicati nel sito istituzionale. Per ciascun biennio finanziario l'Assemblea generale elettiva elegge fra i Soci ordinari tre Revisori dei Conti più due Supplenti con l'incarico di riferire per iscritto sull'andamento dell'amministrazione della Società.

I Revisori dei Conti eletti dall'Assemblea Generale elettiva, durano in carica un biennio e sono rieleggibili. Essi esaminano il bilancio; constatano la regolarità amministrativa

formale ed inviano una relazione annuale al Consiglio Direttivo perché sia allegata al bilancio consuntivo. I Revisori dei Conti possono essere convocati dal Consiglio Direttivo.

ART. 16

Il Collegio dei Probiviri (Collegio dei Past-President) delibera l'eventuale sanzione, nei limiti previsti dalla legge, in ogni controversia tra i Soci e gli Organi della Società e per comportamenti dei Soci contrastanti con i fini enunciati dall'art. 1 dello Statuto; esprime un parere nel caso di commissariamento di una sezione regionale; regola i casi di conflitto di interessi o di proprietà intellettuale in base all'art. 2, n. 4, della Legge n. 240 del 2010.

Avverso la decisione del Collegio dei Probiviri, il socio sanzionato può proporre ricorso al Consiglio Direttivo Nazionale.

ART. 17

All'esito del procedimento disciplinare, possono essere irrogate le seguenti sanzioni

- a) ammonizione;
- b) sospensione temporanea;
- e) espulsione.

ART. 18

La quota sociale dovrà essere corrisposta, se non verrà data disdetta dalla qualità di socio, entro il 31 marzo dell'anno sociale successivo.

Il mancato pagamento della quota associativa entro i termini fissati determina l'automatica decadenza dalla qualifica di soci.

La decadenza potrà essere revocata se la quota relativa alla morosità verrà pagata entro il 31 dicembre dello stesso anno.

La qualità di Socio si perde altresì per dimissioni.

L'esclusione del Socio è regolamentata in conformità a quanto disposto nell'art. 24 del Codice Civile.

ART. 19

Eventuali modifiche al presente Statuto possono essere fatte solo su proposta del Consiglio Direttivo o di un terzo almeno dei Soci. Vengono discusse nella prima seduta utile dell'Assemblea dei soci e approvate a maggioranza dai Soci ordinari.

Nel caso di proposta dei Soci le modifiche vanno comunicate al Presidente il quale convoca entro i tre mesi successiva l'Assemblea, che può coincidere con quella ordinaria ovvero essere Straordinaria.

ART. 20

In caso di estinzione della Società il residuo patrimoniale netto delle spese per la liquidazione sarà destinato, secondo le decisioni del Consiglio Direttivo, alle Università italiane per le esigenze delle Discipline Odontostomatologiche.

ART. 21

Per quanto non previsto dal presente Statuto si fa riferimento alle norme di legge vigenti in materia.